

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10064 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 10/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22771/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del procuratore speciale, _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via _____, n. _____, è elettivamente domiciliata;

- ricorrente -

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. 788/01/2017 della Commissione tributaria regionale dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 23/02/2017;

Corte Cassazione - copia non ufficiale



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere

Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di quattro intimazioni di pagamento notificati sulla base di altrettante cartelle di pagamento che la contribuente sosteneva mai esserle state precedentemente notificate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l'appello proposto dall'allora Equitalia s.p.a. in quanto alle intimazioni non erano allegati le prodromiche cartelle di pagamento e nelle stesse non erano state specificate le modalità di calcolo degli aggi e degli interessi.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate – Riscossione propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l'intimata.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto proposto dall'Agenzia delle entrate – Riscossione con il patrocinio di un avvocato del libero foro.

Al riguardo, infatti, questa Corte ha affermato il principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui «L'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che allegghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il

ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018, Rv. 651604 - 02). I fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro che nella specie non risultano allegate.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile e ciò esime anche dal riferire, oltre che esaminare, i mezzi di cassazione proposti dalla ricorrente.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese processuali non avendo l'intimata svolto difese.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 30/01/2019